

Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022

“BANDO B1.3.A”

“Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “Soggetto attuatore”: ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - b) “Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016”: comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
 - c) “PNC”: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
 - d) “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

- e) “regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- f) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- g) “Quadro temporaneo di crisi”: il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C (2022) 1890;
- h) “Soggetto gestore”: l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;
- i) “impresa danneggiata dal sisma”: ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un’attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell’art. 1 del decreto legge 189 /2016, che risulti in possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente;
- j) “Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 “: così come definiti ai sensi dell’art. 3 bis del DL 123 del 2016;
- k) “Disoccupati di lunga durata”: soggetti che: a. non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo, oppure lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TU delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986; b. non fanno parte, in qualità di soci ovvero di amministratori, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva; c. hanno presentato da almeno 12 mesi una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro -DID; d. hanno un’anzianità di disoccupazione calcolata secondo quanto previsto dalla circolare ANPAL 1/2019, pari a 365 giorni più 1 giorno;
- l) “Donne inattive”: donne che: a. non svolgono attività lavorativa o non sono titolari di partita IVA attiva; b. non fanno parte, in qualità di soci ovvero di amministratori, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;
- m) “Altre spese di progetto”: spese di investimento e/o di gestione (limitatamente all’imponibile), ulteriori rispetto a quelle del programma di investimento oggetto di richiesta di agevolazioni e non superiori all’importo del suddetto programma, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e inerenti alla realizzazione del progetto proposto;

- n) “DNSH”: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do no significant harm”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente bando definisce una nuova linea di intervento diretta a sostenere la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative imprenditoriali nei Comuni delle aree dei sismi 2009 e 2016, anche con l’obiettivo di favorire l’attrazione ed il rientro di imprenditori “nuovi” e/o già attivi al di fuori delle aree di applicazione dell’incentivo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente bando si articola nelle seguenti azioni:
 - a) Avvio di impresa (sostegno allo start up)
 - b) Sviluppo di impresa (sostegno all’ampliamento della capacità produttiva, all’ammodernamento tecnologico degli asset strumentali, alla diversificazione dell’offerta, all’integrazione a monte e/o a valle del processo produttivo dell’impresa richiedente).
3. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dal presente bando è complessivamente pari a 100 (cento) milioni di euro a valere sulle risorse del PNC, equamente distribuite tra le due diverse modalità di valutazione “a sportello” ed “a graduatoria”, come previsto ai commi 1 e 2 dell’art.8. La dotazione complessiva del bando a graduatoria sarà ulteriormente accresciuta da eventuali risorse finanziarie disponibili residue (determinate considerando il valore richiesto complessivo delle domande afferenti allo sportello). In relazione alle modalità di impegno delle risorse finanziarie di cui alla dotazione sopra indicata sono previste le seguenti riserve:
 - a) al fine di incentivare il consolidamento delle imprese e delle attività professionali già attive nell’area di intervento, anche con l’obiettivo di preservarne i livelli occupazionali, ovvero allo scopo di promuovere processi di reshoring, il 60% della dotazione finanziaria è riservata alla linea “sviluppo d’impresa”;
 - b) la sottomisura B.1.3.a, oggetto della ordinanza 14 del 30 dicembre 2021 e del presente bando, rientra all’interno della Sub Misura B1 “Sostegno agli investimenti” per la quale, come indicato nella ordinanza commissariale di riferimento, è prevista la seguente ripartizione finanziaria delle risorse assegnate: 33% ai Comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 e 67% ai Comuni localizzati nei territori del cratere sismico 2016. Gli interventi ricadenti in Comuni appartenenti a entrambi i crateri sono, in tale ottica, imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all’articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L’Aquila e gli altri Comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009. In fase di prima

applicazione, pertanto, la concessione delle agevolazioni, ed il correlato scorrimento delle domande presentate a valere sulla presente sottomisura, seguiranno la suddetta ripartizione finanziaria, salve successive rimodulazioni effettuate sulla base di apposite ordinanze commissariali eventualmente assunte, sulla base delle intese acquisite ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108, per riequilibrare le risorse finanziarie assegnate. Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più Regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della Regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altra linea di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre Regioni.

Articolo 3

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza, il Soggetto attuatore si avvale del soggetto gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i liberi professionisti e le imprese:
 - a) in forma individuale ovvero in forma societaria (incluse le società cooperative);
 - b) costituite alla data di presentazione della domanda da non oltre 12 mesi per la linea "Avvio", ovvero da oltre 12 mesi per la linea "Sviluppo";
 - c) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento GBER;
 - d) aventi sede legale ed operativa nei Comuni dei crateri sismici 2009 e 2016. Nel caso di progetti imprenditoriali presentati da attività già operative al di fuori delle aree dei crateri 2009 e 2016, l'ubicazione dell'iniziativa da agevolare all'interno dei territori obiettivo è riferita esclusivamente alla sede operativa interessata dal programma di investimento;

- e) composte per almeno il 50% del numero dei “soci persone fisiche” da soggetti di età superiore a 18 anni e residenti nelle aree dei crateri sismici 2009 e 2016 o che vi trasferiranno la residenza preliminarmente all’ammissione alle agevolazioni. Eventuali “soci persone giuridiche” non rilevano ai fini del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Per poter accedere alle agevolazioni, i soggetti di cui al punto 1 devono:

- a) essere regolarmente costituiti e, con la sola esclusione delle libere professioni, essere iscritti nel Registro delle imprese;
- b) non essere in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER, art. 2, punto 18, delle definizioni;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse;
- f) non essere incorsi nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- g) non avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

3. Limitatamente alla linea Avvio, possono, altresì, accedere alle agevolazioni persone fisiche o gruppi di persone fisiche che intendono costituire un’impresa, purché essi, nella medesima configurazione approvata in fase di valutazione, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di approvazione della domanda di agevolazione. Nel caso in cui non sia dimostrata l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, nonché l’eventuale successiva acquisizione dei requisiti di accesso, con particolare riferimento alla residenza dei soggetti titolari o componenti l’impresa, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 deve essere dimostrato dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche, nei termini previsti dal precedente punto 3.

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
6. In sede di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese proponenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di DNSH e alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dai Soggetti attuatori.

Articolo 5

Progetti imprenditoriali

1. Sono agevolabili i programmi di investimento, da realizzare nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016, aventi per oggetto l'Avvio oppure lo Sviluppo di attività imprenditoriali o libero professionali nei seguenti settori:
 - a) produzione manifatturiera,
 - b) trasformazione dei prodotti agricoli,
 - c) fornitura di servizi,
 - d) attività turistiche e sportive,
 - e) commercio, limitatamente all'e-commerce in tutti i territori di intervento della misura, nonché agli esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq localizzati nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lettera d, L.114/98).

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente bando, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria di riferimento, le iniziative riconducibili ai settori:

- a) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- b) carbonifero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Le agevolazioni di cui al presente bando non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

2. Per le imprese costituite da non più di 12 (dodici) mesi sono agevolabili i programmi di investimento:
 - a) che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 euro e 250.000 euro, al netto di IVA;

- b) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi del punto 3 dell'art. 4. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.
3. Per le imprese costituite da più di 12 (dodici) mesi sono agevolabili i programmi di investimento:
- a) che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 euro e 400.000 euro, al netto di IVA;
- b) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.
4. I programmi di investimento devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione, pena la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile rendicontato. Resta ferma la possibilità per il Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 (sei) mesi sulla base di apposita richiesta, inoltrata dall'impresa beneficiaria prima della scadenza del termine sopra indicato. Il Soggetto gestore, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione saranno rigettate.
5. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda, pena la decadenza delle diverse istanze.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale, sostenute dal soggetto beneficiario a far data dalla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dall'avvenuta costituzione e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
- a) opere murarie e assimilate (è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione del contributo di ricostruzione previsto dalla legge);
- b) macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica;
- c) programmi informatici e servizi per le nuove tecnologie;
- d) brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali;
- e) consulenze specialistiche e spese di costituzione;
- f) altre spese immateriali.

2. Con riferimento alle spese di cui al comma 1, si applicano, in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui alla lettera a), sono agevolabili nel limite del 50 (cinquanta) per cento dell'investimento ammissibile. Rientrano in questa categoria di spesa le opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile destinato a sede operativa dell'iniziativa, inclusi gli impianti generali di servizio all'immobile. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto della sede;
- nell'ambito delle spese di cui alla lettera b) rientrano anche:
 - œ indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari, gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma da agevolare;
 - œ le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa da agevolare. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione o di erogazione dei servizi;
- nell'ambito delle spese di cui alla lettera c), rientrano nei servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), a titolo di esempio, l'acquisto licenze d'uso SW, la progettazione e/o lo sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali, di App, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta;
- rientrano tra le spese di cui alla lettera d) quelle relative a:
 - œ progettazione e/o sviluppo di soluzioni innovative per i prodotti/servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione/erogazione;
 - œ progettazione, sviluppo, realizzazione e testing di prototipi, modelli, stampi e matrici;
 - œ acquisizione di know how finalizzato allo sviluppo di prodotti/servizi/processi ad alto contenuto tecnologico;
 - œ progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale;
 - œ ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni (brand naming) e, più in generale, progettazione e sviluppo del visual/digital brand.

Questa categoria di spese è agevolabile entro il limite del 40 (quaranta) per cento del totale del programma di spesa, a condizione che sia connessa all'investimento e funzionale all'attività proposta;

- le spese di cui alla lettera e) sono agevolabili entro il limite del 20 (venti) per cento del totale del programma di spesa, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività progettuale;

- le spese di cui alla lettera f) sono agevolabili entro il limite del 5 (cinque) per cento del totale del programma di spesa, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta.

Per la linea "Avvio" il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo (eventualmente integrato dalle spese sostenute nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, non rientranti comunque nel programma agevolabile) deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start up dell'iniziativa.

Per la linea "Sviluppo" il programma di spesa può consistere in singole immobilizzazioni, purché in grado di implementare un progetto di ampliamento della capacità produttiva, diversificazione aziendale, efficientamento, integrazione a monte e/o a valle.

3. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

- a) essere analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare in sede di domanda di agevolazione;
- b) essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento e figurare nell'attivo di bilancio per almeno 3 anni;
- c) essere sostenute per l'acquisto di beni e servizi utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa nell'unità produttiva destinataria delle agevolazioni, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, ma comunque nell'ambito dei territori di applicazione dell'incentivo, purché utilizzati a vantaggio esclusivo dell'impresa beneficiaria e ubicati in spazi resi disponibili alla stessa in virtù di specifici accordi documentati, ovvero localizzabili digitalmente;
- d) essere sostenute per l'acquisto di beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. Infine, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 (venticinque) per cento, dai medesimi altri soggetti;
- e) essere pagate direttamente dalla beneficiaria tramite uno o più conti corrente ordinari intestati alla stessa.

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

- a) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi;

- b) relative a imposte e tasse, inclusa l'IVA, nonché ad oneri previdenziali e assistenziali;
- c) di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;
- d) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”.

Articolo 7

Forma e misura dell'aiuto

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi del Regolamento de minimis. Alle imprese che nei tre anni precedenti la presentazione della domanda hanno già percepito agevolazioni ai sensi del Regolamento de minimis per un ammontare non compatibile con l'intensità di aiuto di cui al successivo comma 2, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell'art. 22 del GBER, sempreché le imprese stesse soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. Le imprese che presentano domanda di agevolazione a valere sulla linea Sviluppo possono optare, laddove ne ricorrano le condizioni, per il Quadro temporaneo di crisi. Per accedere alle disposizioni di cui al presente comma, le imprese beneficiarie dovranno presentare una specifica dichiarazione in cui si afferma che l'impresa ha subito le conseguenze della crisi in termini, ad esempio, di aumento dei costi energetici, difficoltà di approvvigionamento, aumento del costo delle materie prime o riduzione delle vendite. Tale dichiarazione sarà soggetta a verifica a campione secondo le normative nazionali.
2. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nella forma di contributo in conto impianti, per un importo massimo fino a:
 - a) l'80 (ottanta) per cento del programma di investimento agevolabile per le domande afferenti alla linea Avvio;
 - b) il 50 (cinquanta) per cento del programma di investimento agevolabile per le domande afferenti alla linea Sviluppo.
3. Sono previste le seguenti maggiorazioni dell'intensità di aiuto di cui al precedente comma 2:
 - a) per la linea Avvio è concesso un contributo aggiuntivo a fondo perduto, nella misura massima del 10 (dieci) per cento della spesa ammissibile e nel limite previsto dal regime di aiuti di riferimento, alle iniziative che prevedono il coinvolgimento tra i soci, per almeno il 50% del numero complessivo degli stessi, di soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 - 1) disoccupati di lunga durata;
 - 2) donne inattive;
 - 3) soggetti residenti in territori diversi da quelli rientranti nei crateri sismici 2009 e 2016, al fine di incentivare il trasferimento nelle aree dei crateri sismici del Centro Italia ed incrementare il numero dei residenti nell'ambito delle stesse;

- b) per la linea Sviluppo è concesso un contributo aggiuntivo a fondo perduto, nella misura massima del 10 (dieci) per cento della spesa ammissibile e nel limite previsto dal regime di aiuti di riferimento, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti due requisiti:
- 1) essere già operanti nei territori del *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016* alla data del 18 gennaio 2017;
 - 2) avere conseguito un fatturato, nell'annualità precedente alla presentazione della domanda, almeno pari al 50% di quello relativo all'annualità 2019.

Articolo 8

Procedure di accesso alle agevolazioni

1. Per le domande di agevolazione presentate da imprese danneggiate dal sisma i contributi di cui al presente bando sono concessi, a valere sulla linea Sviluppo, sulla base di una procedura valutativa a sportello; le domande sono valutate dal Soggetto gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998.
2. Per le restanti domande di agevolazione, non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1, al termine della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni delle suddette domande, e solo in presenza di risorse finanziarie disponibili, determinate anche considerando il valore complessivamente richiesto nell'ambito della procedura di cui al comma 1, è predisposta, con le modalità descritte nell'Allegato n. 3 al presente bando, una graduatoria di ammissione alle agevolazioni nei limiti della relativa dotazione finanziaria.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2, ciascuna impresa può presentare in ogni caso solo una domanda di agevolazione a valere sul presente bando.
4. La domanda di agevolazioni deve essere presentata, al Soggetto gestore, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nell'apposita procedura informatica e nei termini fissati con successivo provvedimento adottato dal Commissario straordinario, utilizzando gli schemi e la modulistica pubblicati con congruo anticipo dal Soggetto gestore.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese e i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Soggetto attuatore, sulla base dei dati trasmessi dal Soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 9

Procedimento istruttorio di valutazione e di decisione

1. Con riferimento alle domande di agevolazione presentate ai sensi del comma 1 dell'art. 8, il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle proposte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, valutando la completezza e la regolarità della documentazione e decidendo circa l'ammissibilità formale della domanda. In caso di carenza documentale soggetta ai principi del soccorso istruttorio, il Soggetto gestore, per una sola volta, comunica al richiedente le integrazioni necessarie ed assegna a tal fine un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda si intende respinta. Il Soggetto gestore provvede ad un primo esame di merito sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 11 del presente bando e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri.
2. Il Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai Soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
3. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e formula elenchi parziali o definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento, che vengono senza indugio trasmesse alla Cabina di Coordinamento integrata, richiedendo al Soggetto gestore di inviare i motivi ostativi per le proposte che non superano i parametri definiti per l'ammissione alle agevolazioni.
4. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge n.77/2021, delibera circa l'ammissione a finanziamento. Il Commissario Straordinario, d'intesa con il Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009, adotta i provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che trasmette al Soggetto gestore ai fini dell'attuazione.
5. Con riferimento alle domande di agevolazione presentate ai sensi del comma 2 dell'art. 8, il Soggetto gestore, scaduto il termine di presentazione delle domande, avvia l'istruttoria delle proposte pervenute, valutando la completezza e la regolarità della documentazione e decidendo circa l'ammissibilità formale della domanda. In caso di carenza documentale soggetta ai principi del soccorso istruttorio, il Soggetto gestore, per una sola volta, comunica al richiedente le integrazioni necessarie ed assegna a tal fine un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda si intende respinta. Terminata l'istruttoria di ammissibilità formale di tutte le domande presentate, il Soggetto gestore provvede ad un

primo esame di merito sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 11 e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte ammissibili, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente la proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri.

6. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge n.77/2021, approva la graduatoria, restituendo gli atti alle Amministrazioni titolari. Il Soggetto gestore provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento.

Articolo 10

Provvedimento di concessione

1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore sulla base di un provvedimento di concessione che individua le caratteristiche del progetto ammesso e l'ammontare delle agevolazioni concesse, regola i tempi e le modalità di attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dell'impresa beneficiaria ed i motivi di revoca.
2. Per i progetti ammessi con la procedura a graduatoria, le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili. Per i progetti nell'ultima posizione utile anche in caso di parità di punteggio le agevolazioni sono concesse in misura proporzionale rispetto all'importo ammesso sulla base delle risorse residue.
3. Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza della domanda di agevolazione, l'impresa beneficiaria restituisce a mezzo PEC il provvedimento stesso controfirmato digitalmente dal legale rappresentante.

Articolo 11

Criteri di valutazione

1. Per le domande di agevolazione presentate da imprese danneggiate dal sisma sulla base della procedura a sportello di cui all'art. 8, comma 1, il Soggetto gestore effettua l'esame di merito di cui all'art. 9, comma 1, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - credibilità dell'impresa proponente valutata in rapporto alle pregresse performance economico-occupazionali, ovvero alla sua solidità patrimoniale;

- validità dell'attività imprenditoriale proposta e sua coerenza con il mercato di riferimento;
- validità del programma di investimento, e dunque della descrizione delle spese programmate in coerenza con l'attività proposta;
- copertura finanziaria dell'investimento, redditività dell'iniziativa e cofinanziamento al progetto.

Per ciascuno dei suddetti criteri viene assegnato un punteggio sulla base di quanto previsto nella griglia di valutazione di cui all'Allegato 2 al presente bando.

2. Per le domande di agevolazione presentate sulla base della procedura a graduatoria di cui all'art. 8, comma 2, il Soggetto gestore effettua l'esame di merito di cui all'art. 9, comma 5 sulla base della griglia dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 3 al presente bando.

Articolo 12

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate su richiesta del soggetto beneficiario, firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due o in un'unica soluzione. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore secondo le modalità indicate nel presente bando. L'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate costituisce motivo di improcedibilità della stessa.
2. La prima richiesta di erogazione, di importo almeno pari al 50 (cinquanta) per cento del programma di spesa ammesso alle agevolazioni e non superiore all'80 (ottanta) per cento del medesimo programma, avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore, anche non quietanzati, relativi a forniture già effettuate; non sono, pertanto, erogabili agevolazioni a fronte di fatture relativi ad acconti finanziari.
3. La richiesta in esame deve essere accompagnata da evidenze utili a dimostrare l'avvenuta quietanza di eventuali Altre spese di progetto di importo almeno pari allo stato di avanzamento del progetto espresso in termini percentuali rispetto agli importi complessivamente ammessi. Si intendono sospesi, in attesa delle verifiche da effettuarsi a conclusione del programma di spesa ammesso, gli importi rendicontati eccedenti la quota parte di altre spese di progetto quietanzata.
4. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione attestante:
 - a) la disponibilità dei locali idonei all'esercizio dell'attività oggetto dell'iniziativa finanziata. Tale disponibilità dovrà essere garantita per un periodo pari almeno a 5 anni;
 - b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento;

- c) l'evidenza dell'eventuale sostenimento delle Altre spese di progetto corrispondenti alla percentuale del SAL presentato.
5. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente, il Soggetto gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione al soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto in misura proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata.
6. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto a saldo o in unica soluzione deve essere presentata entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa; nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma, il predetto termine è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. Il mancato rispetto del dianzi citato termine comporta la revoca dell'agevolazione.
7. La verifica di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata anche con riferimento alla richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto a saldo. Qualora l'esito di tale verifica evidenzi la quietanza di Altre spese di progetto di importo inferiore a quello dichiarato in sede di presentazione della domanda di agevolazione, si procede alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso.
8. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo o in unica soluzione, oltre alla documentazione richiamata al precedente comma 4, quella attestante l'evidenza dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonché l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori.
9. L'erogazione del contributo a fondo perduto a saldo presuppone l'esito positivo della verifica della documentazione di cui al punto precedente e del sopralluogo di monitoraggio, da effettuarsi anche sulla base di un campione appositamente selezionato, degli investimenti realizzati, finalizzato all'accertamento dell'operatività dell'iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono, altresì, verificati:
- a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti la misura agevolativa;
 - b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
 - c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
 - d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
 - e) l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata;

- f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.
10. Successivamente all'esito positivo delle suddette verifiche, il Soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione a saldo del contributo a fondo perduto in misura proporzionale al valore della spesa presentata risultata ammissibile alle agevolazioni.
11. Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto gestore può richiederli via PEC al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina l'improcedibilità della richiesta di erogazione.
12. In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica da parte del Soggetto gestore dell'organicità e della funzionalità dell'intervento realizzato. Eventuali riduzioni del programma di spesa, aventi un'incidenza superiore al 40% del totale ammesso alle agevolazioni, comportano in ogni caso la revoca delle agevolazioni concesse.

Articolo 13

Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 10.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 10.

Articolo 14

Variazioni

1. Le variazioni di localizzazione e/o di composizione del soggetto beneficiario devono essere preventivamente comunicate al Soggetto gestore affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e ai necessari adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.
2. Il Soggetto gestore, anche sulla base della documentazione integrativa eventualmente richiesta, valuta la variazione proposta verificando che la stessa non comporti modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale e procede a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione; fino alla predetta autorizzazione, l'erogazione delle agevolazioni risulta sospesa. Per modifica sostanziale si intende una modifica che impatta su un elemento che è stato oggetto di specifica valutazione in sede di istruttoria, oppure che rileva ai fini della coerenza complessiva del progetto o sugli aspetti indicati nel provvedimento di concessione.
3. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di disporre la revoca, parziale o totale, delle agevolazioni concesse in presenza di variazioni non preventivamente autorizzate, oppure di variazioni intervenute prima che siano decorsi 5 (cinque) anni dalla concessione delle agevolazioni che riguardano elementi oggetto di premialità in termini di assegnazione di punteggi aggiuntivi, e in tutti gli altri casi di cui all'art. 15.
4. Relativamente al programma di investimento ritenuto agevolabile, è data facoltà ai soggetti beneficiari di effettuare variazioni, nei limiti dell'importo massimo delle spese ammesse alle agevolazioni e nel rispetto dei limiti percentuali previsti dalle categorie a), d), e) ed f). Dette variazioni, che possono anche comportare rimodulazioni della spesa complessiva tra le diverse categorie di spesa, non sono soggette a preventiva

autorizzazione da parte del Soggetto gestore; le stesse sono oggetto di valutazione a completamento del programma di investimento, in termini di funzionalità e di coerenza rispetto all'iniziativa da realizzare.

Articolo 15

Revoche

1. Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle a delle agevolazioni concesse qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
 - b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo articolo 13;
 - e) si verifichino variazioni ai sensi dell'articolo 14, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
 - f) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi della eventuale proroga concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - g) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
 - h) delocalizzazione dell'attività produttiva oggetto del programma in territori fuori dai *Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016*, entro 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata;
 - i) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
 - j) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario;
 - k) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal presente bando ovvero dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario ai

sensi della presente ordinanza, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.

- l) mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di DNSH.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Fatta salva l'attuazione dell'intervento oggetto del presente bando ai sensi e nei limiti del regolamento GBER ovvero del regolamento de minimis, l'operatività delle disposizioni di cui ai predetti articoli è subordinata alla comunicazione alla Commissione europea dei regimi di aiuto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Soggetto Gestore www.invitalia.it e sul sito istituzionale dei Soggetti attuatori.
3. Ogni eventuale modifica o integrazione al bando sarà pubblicata sui predetti siti istituzionali. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate. Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di modificare parzialmente o integrare le disposizioni del presente bando, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Allegato n. 1

al Bando B1.3. a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori” (Linea di intervento B.1.3.a)”

Elenco dei comuni del cratere sismico del 2009 individuati dal Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato:

Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collaromele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

Elenco dei comuni del cratere sismico 2016 agosto così come individuati negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016:

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE)

REGIONE LAZIO

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);

11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI)

REGIONE MARCHE

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);

46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo

REGIONE LAZIO

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI)

REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);

49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC)

REGIONE UMBRIA

69. Spoleto (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

REGIONE ABRUZZO

1. Barete (AQ);
2. Cagnano Amiterno (AQ);
3. Pizzoli (AQ);
4. Farindola (PE);
5. Castelcastagna (TE);
6. Colledara (TE);
7. Isola del Gran Sasso (TE);
8. Pietracamela (TE);
9. Fano Adriano (TE)

Allegato n. 2

al Bando B1.3.a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori” (Linea di intervento B.1.3.a – Procedura a sportello)”

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

critero a)	PROFILO SOGGETTO PROPONENTE	Pt.
<i>a.1) Business history dell'impresa, con particolare riferimento ai trend occupazionali e economico-patrimoniali (fatturato, redditività, indebitamento e capitale netto) generati dal sistema d'offerta già implementato</i>	Trend negativo, pur tenendo conto dell'impatto degli eventi sismici	0
	Trend neutro	2
	Trend positivo, tenuto anche conto dell'impatto degli eventi sismici	4
	<i>Le imprese con almeno un bilancio depositato (da allegare alla domanda di agevolazione) possono richiedere, in alternativa al criterio a.1), di essere valutate sulla base del criterio/punteggio di seguito riportato.</i>	
<i>a.1 bis) Solidità patrimoniale</i>	Copertura Finanziaria delle Immobilizzazioni: CFI= (patrimonio netto + debiti a m/l termine)/totale immobilizzazioni:	
	CFI≤0%	0
	0%<CFI<100%	cflx6
	CFI≥100%	6
critero b)	IDEA IMPRENDITORIALE E MERCATO	
	Descrizione generica dell'idea imprenditoriale, sufficientemente esposta solo in rapporto al settore di attività	N.A.
	Adeguate descrizione del settore di attività e dei prodotti/servizi offerti	1
	Descrizione puntuale del settore di attività, dei prodotti/servizi offerti e dei target di clientela	2

critério c)	PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	
<i>c.1) Articolazione del programma di investimento</i>	Il programma di spesa esposto si limita all'indicazione delle diverse macrovoci di investimento	N.A.
	Spese sufficientemente rappresentate: sono state indicate (in termini descrittivi e rispetto ai relativi importi) le macrovoci in cui si articola il programma di investimento e, almeno in parte, le singole componenti dello stesso	2
	Spese adeguatamente identificate: sono state fornite informazioni di dettaglio, in termini di descrizione, funzionalità e valorizzazione dei relativi importi, per ciascuna immobilizzazione da acquisire	4
<i>c.2) Ammissibilità della spesa</i>	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano inferiori al 60% dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	0
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra il 60% e il 70% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	1
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra il 70% e l'80% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	2
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra l'80% e il 90% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	3
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano almeno pari al 90% dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	4
critério d)	SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	
<i>d.1) Previsioni economiche</i>	Sulla base della struttura dei ricavi e dei costi ipotizzati, il risultato d'esercizio conseguibile a regime risulta negativo in corrispondenza di contrazioni, anche poco significative, del fatturato previsionale	0
	Sulla base della struttura dei ricavi e dei costi ipotizzati, il risultato d'esercizio conseguibile a regime risulta positivo anche in corrispondenza di contrazioni del fatturato previsionale	2
	Sulla base della struttura dei ricavi e dei costi ipotizzati, il risultato d'esercizio conseguibile a regime risulta positivo anche in corrispondenza di significative contrazioni del fatturato previsionale	4
<i>d.2) Copertura del fabbisogno finanziario</i>	Copertura del fabbisogno finanziario, associato alla realizzazione dell'iniziativa, non sufficientemente dimostrata, anche in rapporto al grado di dettaglio e all'attendibilità delle informazioni fornite.	0
	Copertura del fabbisogno finanziario, associato alla realizzazione dell'iniziativa, sufficientemente avvalorata, anche in rapporto al grado di dettaglio e all'attendibilità delle informazioni fornite.	2
Critério e) Cofinanziamento al progetto		
Asp= Importo altre spese di progetto indicato in domanda Inv= Importo totale programma di investimento da agevolare, al netto di IVA		[Asp/Inv]x10

Premialità	Pt.
Territorialità: sede operativa localizzata nei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 e/o nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG)	2
Fasce deboli del mkt del lavoro: titolari attività individuali under 30 o over 50, oppure compagini che prevedono la presenza, in maggioranza numerica, di under 30 o over 50	1
Traiettorie di sviluppo del Pnrr: attività da agevolare ascrivibili ai codici Ateco 38, 39, 58, 59, 62, 63, 72, 81, 87, 88, 90, 91	1
Imprese energivore presenti nell'elenco della Cassa per i servizi energetici e Ambientali (Csea) al momento della presentazione della domanda	1

Soglia di ammissibilità alle agevolazioni:

- o punteggio complessivo ≥ 16
- o punteggio b) e c1) > 0

Allegato n. 3

al Bando B1.3. a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori” (Linea di intervento B.1.3.a – Procedura a graduatoria)”

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

critério a)	RISPONDEZA DEL PROGRAMMA DI SPESA AGLI OBIETTIVI DEL BANDO	Pt.
<i>a.1) Localizzazione iniziativa</i>	Sede operativa localizzata nei Comuni maggiormente colpiti del Cratere 2016 e/o nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG)	
	no	0
	si	3
<i>a.2) Soggetti proponenti</i>	Titolari attività individuali, ovvero compagini che prevedono la presenza, in maggioranza numerica, di under 30 o over 50	
	no	0
	si	2
<i>a.3) Traiettorie di sviluppo PNRR</i>	Attività ascrivibili ai codici Ateco 38, 39, 58, 59, 62, 63, 72, 81, 87, 88, 90, 91	
	no	0
	si	2
<i>a.4) Fabbisogni produttivi</i>	Imprese energivore presenti nell’elenco della Cassa per i servizi energetici e Ambientali (Csea) al momento della presentazione della domanda	
	no	0
	si	1

critério b)	PROFILO SOGGETTO PROPONENTE	
	<i>Attività individuali</i>	Pt.
<i>b.1) Grado di approfondimento e di pertinenza delle informazioni fornite nel format di domanda per avvalorare la coerenza del profilo formativo e/o esperienziale dei soggetti proponenti rispetto al progetto da realizzare</i>	Profilo formativo ed esperienze lavorative del proponente non adeguatamente approfonditi e/o non pertinenti rispetto al progetto da realizzare: non sono state fornite le informazioni necessarie a dimostrare che il percorso formativo e/o professionale del proponente sia coerente con l'attività da intraprendere/consolidare e, pertanto, non è garantito il possesso delle competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.	0
	Profilo formativo o esperienze lavorative del proponente sufficientemente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sulla base delle informazioni fornite, il percorso formativo o le esperienze professionali in capo al proponente risulta/no coerente/i con l'attività da intraprendere/consolidare, così da avvalorare il corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.	2
	Profilo formativo ed esperienze lavorative del proponente adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sono state fornite le informazioni necessarie a dimostrare che il percorso formativo e professionale del proponente sia coerente con l'attività da intraprendere/consolidare e, pertanto, risulta dimostrato il possesso delle competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.	4
	<i>Società</i>	
	Profilo formativo ed esperienze lavorative dei soci non adeguatamente approfonditi e/o non pertinenti rispetto al progetto da realizzare: le informazioni fornite non hanno evidenziato, in capo ad alcuno dei soci, un percorso formativo o professionale coerente con l'attività da intraprendere/consolidare e, pertanto, non è garantito il possesso delle competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.	0
	Profilo formativo o esperienze lavorative della compagine societaria, in rapporto ad almeno uno dei soci, adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sulla base delle informazioni fornite, il percorso formativo/professionale non risulta essere, per la totalità dei soci, del tutto coerente con l'attività da intraprendere/consolidare.	2
	Profilo formativo ed esperienze lavorative dei soci adeguatamente approfonditi e pertinenti rispetto al progetto da realizzare: sulla base delle informazioni fornite, il percorso formativo e le esperienze professionali in capo alla totalità dei soci risultano coerenti con l'attività da intraprendere/consolidare, garantendo il possesso delle competenze necessarie al corretto avvio/sviluppo dell'iniziativa.	4
	<i>Le imprese con almeno un bilancio depositato (da allegare alla domanda di agevolazione) possono richiedere, in alternativa al criterio b.1), di essere valutate sulla base del criterio/punteggio di seguito riportato.</i>	
<i>b.1 bis) Solidità patrimoniale</i>	Copertura Finanziaria delle Immobilizzazioni: CFI= (patrimonio netto + debiti a m/l termine)/totale immobilizzazioni:	
	CFI≤0%	0
	0%<CFI<100%	cflx6
	CFI≥100%	6

critério c)	PROGRAMMA DI INVESTIMENTO	
<i>c.1) Grado di dettaglio delle spese richieste a finanziamento</i>	Rapporto tra l'ammontare degli investimenti da agevolare corredati da almeno due preventivi di spesa e l'importo totale del programma di investimento oggetto di richiesta di contributo PPI= (imponibile preventivi di spesa/imponibile programma di investimento)x5	0-5
<i>c.2) Incidenza investimenti produttivi</i>	Rapporto tra l'ammontare degli investimenti da agevolare direttamente produttivi (lettere b), c) e d) dell'art. 6, comma 1 del bando) e l'importo totale del programma di investimento oggetto di richiesta di contributo IIP= (imponibile investimenti produttivi/imponibile programma di investimento)x10	0-10
<i>c.3) Articolazione del programma di investimento</i>	Il programma di spesa esposto si limita all'indicazione delle diverse macrovoci di investimento	0
	Spese sufficientemente rappresentate: sono state indicate (in termini descrittivi e rispetto ai relativi importi) le macrovoci in cui si articola il programma di investimento e, almeno in parte, le singole componenti dello stesso	2
	Spese adeguatamente identificate: sono state fornite informazioni di dettaglio, in termini di descrizione, funzionalità e valorizzazione dei relativi importi, per ciascuna immobilizzazione da acquisire	4
<i>c.4) Ammissibilità della spesa</i>	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano inferiori al 60% dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	0
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra il 60% e il 70% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	1
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra il 70% e l'80% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	2
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano ricomprese tra l'80% e il 90% (minore a) dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	3
	Le spese ammissibili alle agevolazioni risultano almeno pari al 90% dell'importo totale dei costi di investimento oggetto della richiesta di contributo	4
Criterio d) Cofinanziamento al progetto		
Asp = Importo altre spese di progetto indicato in domanda Inv= Importo totale programma di investimento da agevolare, al netto di IVA		[Asp/Inv]x10